



**N. 00037/2007 REG.SEN.**

**N. 00286/1999 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 286 del 1999,  
proposto da:

CAPRIOTTI Gilio, CAPRIOTTI Vinicio e PEROZZI Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Lauretta, domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale, ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

*contro*

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Cavaliere, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

*per l'annullamento*

della deliberazione della Giunta provinciale di Ascoli Piceno 9.11.1998 n. 537 di approvazione con modifiche e prescrizioni del P.R.G. del Comune di Grottamare in adeguamento al P.P.A.R., nella parte relativa alla reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24/01/2007, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con atto notificato il 12.2.1999, depositato il 10.3.1999, i signori Capriotti Gilio, Capriotti Vinicio e Perozzi Maria, proprietari di un appezzamento di terreno sito in Grottammare, destinato dal P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. adottato dall'Amministrazione comunale ad area cimiteriale e zona di rispetto, hanno impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di Ascoli Piceno 9.11.1998 n. 537 di approvazione con modifiche e prescrizioni del suddetto strumento urbanistico, nella parte relativa alla reiezione dell'osservazione proposta da essi ricorrenti, con la quale era stata chiesta la possibilità di una moderata urbanizzazione del suddetto appezzamento di terreno.

A sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in sette distinti motivi.

Costituitasi in giudizio l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, ha eccepito la improcedibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.

## DIRITTO

1.- Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che il piano regolatore comunale costituisce un atto complesso risultante dal concorso

della volontà di due Enti, il Comune da un lato e la Regione (nella fattispecie, la Provincia) dall'altro, pertanto il ricorso giurisdizionale proposto contro di esso deve essere necessariamente notificato sia al Comune interessato sia all'Ente che ha approvato il piano medesimo, mentre il ricorso in esame risulta pacificamente notificato soltanto all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e non anche al Comune di Grottammare (Cons. St., Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785, nonché da ultimo, sul principio generale in tema di concerto, Cons. St., Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245).

2.- Aggiungasi, come è stato ben evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione resistente, che la deliberazione della Giunta provinciale di Ascoli Piceno oggetto del presente giudizio è stata adottata nella vigenza della L.R. Marche 5 agosto 1992, n. 34, cioè prima delle modifiche apportate con la L.R. 16 agosto 2001, n. 19, sicché essa, configurandosi come atto di approvazione dello strumento urbanistico, non costituisce esercizio di un potere di controllo, né interviene nella cosiddetta fase integrativa dell'efficacia, ma rappresenta l'atto terminale del procedimento cui si ricollegano direttamente gli effetti giuridici, conformandosi come elemento costitutivo di un atto complesso ineguale, in cui concorrono con pari efficacia sia la deliberazione comunale, sia la determinazione dell'autorità sopraordinata, con autonome e dirette valutazioni degli interessi pubblici implicati nella pianificazione del territorio, onde la mancata notifica ad una delle amministrazioni emananti (nella fattispecie, il Comune di Grottammare) rende inammissibile il ricorso proposto nei confronti dello strumento urbanistico.

3.- Si ravvisano motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 24/01/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Galileo Omero Manzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE